

Intelligenza artificiale e responsabilità umana

Uno spazio non libero dal diritto

a cura di STEFANO PREZIOSI

UNIVERSITÀ

Il volume è stato realizzato con il contributo economico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Giurisprudenza e con il contributo redazionale e scientifico del C.R.I.A.D. (Centro di Ricerca Intelligenza Artificiale e Diritto).

tab edizioni

© 2026 Gruppo editoriale Tab s.r.l.
viale Manzoni 24/c
00185 Roma
www.tabedizioni.it

Prima edizione aprile 2026
ISBN versione cartacea 979-12-5669-342-9
ISBN versione digitale 979-12-5669-343-6

È vietata la riproduzione, anche parziale,
con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la
fotocopia, senza l'autorizzazione dell'editore.
Tutti i diritti sono riservati.

Indice

- p. 7 *Il diritto di fronte all'intelligenza artificiale fra umanesimo e transumanesimo*
di Stefano Preziosi
- 31 *IA: modelli tradizionali di responsabilità e nuove prospettive*
di Maria Floriana Corsi
- 43 *Principi generali della responsabilità civile in materia di IA*
di Ugo Ruffolo
- 67 *Il diritto costituzionale di fronte all'IA*
di Giovanni Guzzetta
- 89 *Responsabilità penale e sistemi di IA*
di Lorenzo Picotti
- 115 *Metaverso e IA, un legame indissolubile. I pro e i contro di una nuova era*
di Cristina Colombo
- 139 *Il nuovo Regolamento europeo AI Act*
di Gaetana Natale
- 161 *IA e processo penale. Prospettive d'impiego e livelli di rischio*
di Adolfo Scalfati

- p. 173 *IA: strumento di decisione o di reperimento del precedente?*
di Rosaria Giordano
- 185 *Algoritmi predittivi e qualità dei dati di addestramento. Ambiguità sistematiche e incertezze applicative*
di Paolo Comoglio
- 209 *L'utilizzo dell'IA nell'esercizio della funzione amministrativa*
di Nino Paolantonio
- 219 *IA e principio di adeguatezza organizzativa della S.p.A.*
di Giuseppe Santoni
- 227 *La consulenza algoritmica*
di Raffaele Lener
- 241 *Bibliografia*
- 263 *Autrici e autori*

Il diritto di fronte all'intelligenza artificiale fra umanesimo e transumanesimo

di Stefano Preziosi

1. Il diritto è un luogo di *governo ed emenda della natura umana*, fortemente radicato in essa; le sue *categorie fondamentali* ostano all'idea transumanista di riforma o addirittura superamento della nostra natura, seppure in chiave migliorativa (o asseritamente tale). La premessa della struttura normativa del diritto è profondamente umanistica: persegue l'obiettivo di costruire la soggettività umana (giuridica) secondo un modello stabile di uomo, all'interno di una «configurazione essenzialista» dell'umano¹.

Tali categorie fondamentali sono coese alla *natura*. Vediamo in che senso con riferimento al diritto penale in special modo.

Una prima categoria è quella del *fatto* quale paradigma oggettivo dell'universo penalistico. *Fatto* che si articola nella problematica nozione di causalità (e di *evento* ad essa collegato), con le sue assorbenti implicazioni naturalistiche, e in quella di condotta umana. Queste nozioni si manifestano all'interno di un percorso categoriale che muove non solo dal dato empirico ma anche da quello linguistico-normativo, come nel caso dell'omissione (non

1. D. Sisto, *I confini dell'umano*, Bologna 2023, p. 17. L'autore usa questa espressione per indicare l'opposto di come il concetto di umanità si va definendo a partire dalle possibilità offerte dalla scienza, dalla tecnica e dalla tecnologia: «il concetto di umanità si fa dinamico, “liquido”, sintetico, aperto a ogni possibilità offerta dalla scienza, dalla tecnica e dalla tecnologia; dunque tanto insofferente a essere imprigionato entro il perimetro di una *configurazione essenzialista* [il corsivo è mio], sprovvista di malleabilità e multiformità, quanto alieno alle “chimere obnubilanti” secondo cui occorre pervenire comunque a un'idea fissa di uomo», *ibidem*.

agire contravvenendo a un obbligo di agire: si noti, non il mero *non fare* come categoria ontica, seppure *in negativo*, ossia come assenza di un'azione, bensì la *violazione* di un obbligo di fare attribuisce significato giuridico all'inazione quale *omissione*) e degli elementi normativi della fattispecie (che consistono in termini o locuzioni, utilizzati nel testo normativo, che non denotano una classe di oggetti uguali secondo una relazione di conformità fra il termine e uno stato di cose esperibile attraverso i sensi umani – relazione che conferisce a tale stato di cose un significato stabile e oggettivo – ma necessitano, invece, di una elaborazione del significato mediante altre espressioni linguistiche, fornite dalla norma giuridica o anche estranee ad essa, volte a precisare quale significato debba essere loro attribuito: la *morte*, ad esempio, in determinate ipotesi previste dal legislatore, è un concetto normativo definito dalla legge – secondo regole di costruzione del significato – come «cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo», art. 1, l. n. 578/1993), che sono pur sempre categorizzati all'interno di un processo linguistico-normativo (legislativo o di altro tipo). Dove il linguaggio è la prima espressione *naturata*: dal fonema alla parola al gioco linguistico, la natura (la vibrazione sonora prodotta dalla fonazione) si sottomette e coopera con l'atto umano del pensiero, nei suoi diversi gradi di complessità. Non posso pensare senza parlare: il parlare mentalmente è una conseguenza derivata dalla originaria produzione di suoni fonemati; l'atto del parlare è una produzione naturale del corpo umano, in mancanza della quale anche i linguaggi umani più complessi e le lingue parlate non sarebbero potuti venire ad esistenza: nel loro DNA è ravvisabile un elemento naturale biologico.

Il mondo dell'oggettività nel penale (ma anche nelle altre branche del diritto) è dunque una *natura naturata* attraverso l'azione umana (la produzione del linguaggio normativo e della intenzionalità performativa; il dinamismo corporeo di azione o inazione dell'uomo nel mondo) e mediante i dati della realtà così come essi risultano modellati dall'azione umana (un muro non è un prodotto naturale ma un artefatto risultante dall'azione del soggetto umano

sulla natura) o anche nella loro pura datità ma pur sempre, in questo caso, sottomessi all'azione del linguaggio normativo.

Altra categoria fondamentale del diritto penale (ma non solo, seppure nel suo ambito in modo del tutto peculiare) è la *soggettività umana*, rispetto alla quale si parametrano gli elementi dell'*imputazione* e della *responsabilità* e a cui si ricollega la possibilità di *sanzionare*.

L'aspetto essenziale della soggettività nel diritto penale – ma anche, sebbene in modo diverso nelle varie branche, nel diritto in generale – è la sua *stabilità* o *permanenza nel tempo*. Aspetto che consente e rende legittimo, innanzitutto sul *piano razionale*, sanzionare una condotta umana: se la soggettività si presentasse come *temporalmente fluente e sincrona* rispetto al fatto, potendosi scomporre in frammenti gettati nel tempo che definisce il percorso esistenziale di un essere umano, non sarebbe possibile concepire la sanzione, soprattutto ove questa sia immaginata come un modello previsionale normativo di tipo sillogistico (*se, allora*) e sia legata al soggetto al punto di aderirvi come la sua “pelle”, agendo sul suo corpo, finanche costringendolo in uno spazio chiuso o limitato e definendone l'orizzonte percettivo (la pena nella sua dimensione privativa o limitativa della libertà personale).

La soggettività, in altri termini, è la *sostanza* su cui si fonda l'intero edificio penalistico e, più in generale, l'intero edificio sanzionatorio, così come lo conosciamo. Il significato di questo termine (soggettività), nel nostro contesto, non discende tanto da una concettualizzazione metafisica (in particolare da Aristotele in poi, quale *ὑποκείμενον* – *hypokeimenon* –, sostanza, ossia ciò che di un ente è immutabile), quanto, piuttosto, da un'idea fondante al livello culturale, ideologico e politico che ha a che fare con la *natura umana* e con il posto che essa occupa nella costruzione del diritto e dei sistemi regolativi basati su di essa, ossia su di una *natura* non modificabile sempre uguale a sé stessa e che costituisce *la ragione sufficiente del consorzio umano e della società politica*, legata, alla base, al ciclo biologico della nascita e della morte dell'essere umano, che ne rappresentano l'orizzonte metafisico e, al contem-

po, il suo destino nella storicità. Natura e storia trovano un punto di congiunzione nella *natura umana*² che si fa *persona*, per il diritto e nel diritto: elemento insopprimibile *della* storia dell'essere umano in quanto soggetto; *nella* Storia come teatro del dominio della soggettività umana.

Le categorie ora indicate – oggettività, soggettività, responsabilità – non sottendono una nozione di natura che «denota le cose così come sarebbero al di fuori dell'intervento umano»³, ma implicano pur sempre un «ruolo prescrittivo della natura»⁴, poiché

2. Nell'ambito del materialismo (dialettico), riprende il concetto marxiano di «universale metabolismo della natura», quale concetto essenziale per comprendere il rapporto fra natura, società e cultura, F. Engels, *Dialektik der Natur* del 1883. Le scoperte scientifiche del tempo, soprattutto quelle in campo biologico ed evolutivistico, stimolarono una costruzione metafisica della natura di matrice hegeliana, che faceva emergere, a livello di speculazione filosofica, da un lato, il superamento dell'idea settecentesca di una natura statica, immutabile; dall'altro, l'idea che l'uomo è essenzialmente natura e non spirito, ma in un rapporto dialettico e dinamico con la natura esterna che trova nel mondo, di cui egli stesso è parte.

3. J.S. Mill, *Essays on Religion*, London 1885, III ed., tr. it. a cura di L. Geymonat, Milano 1953, p. 49: «La parola Natura ha due significati principali: o essa denota l'intero sistema delle cose, con l'aggregato di tutte le loro proprietà, oppure denota le cose come sarebbero, prescindendo dall'intervento umano». Il tema è affrontato da Mill con riferimento ad una questione eminentemente morale, ossia se l'uomo nelle sue azioni dovrebbe seguire la natura. La posizione del filosofo è nota: riguardo al primo significato del termine *natura*, secondo la citazione riportata, egli sostiene che la tesi per cui l'uomo dovrebbe dirigere le proprie azioni conformemente alla natura è priva di senso, poiché «tutte le sue azioni sono compiute o per mezzo, o in obbedienza, di una o di molte fra le leggi fisiche o mentali della natura»; riguardo al secondo significato, invece, se dovesse «erigere a modello delle proprie azioni volontarie il corso spontaneo delle cose», sarebbe «irrazionale e immorale» (*ibidem*). Mill afferma che «Non è mai stato stabilito da nessuna dottrina accreditata, quali particolari sezioni dell'ordine naturale debbano reputarsi intese a nostra guida e istruzione morale», *ivi*, p. 35. E con riferimento alla *teologia naturale* della sua epoca, così la stigmatizza con icastica espressione: «Neppure facendo appello alle più storte e meschine teorie del bene che siano mai state inventate dal fanatismo religioso o filosofico, si può far rassomigliare il governo della natura all'opera di un essere che sia ad un tempo buono ed onnipotente», *ivi*, p. 32. Nell'autore sembra rimanere ferma l'opposizione uomo-natura, consentanea allo spirito e al livello di sviluppo tecnico-scientifico del suo tempo: l'uomo non deve piegarsi alla natura, la deve correggere indirizzandola e conducendo quella parte di essa su cui noi possiamo esercitare un controllo «a riuscire più conforme ad un alto livello di giustizia e bontà», *ivi*, p. 50.

4. D. Sisto, *op. cit.*, p. 13, il quale, anche in questo caso, utilizza tale espressione in chiave oppositiva, per dire che le innovazioni scientifiche, tecniche e tecnologiche del XX secolo sono state tali da travolgere «ogni certezza acquisita riguardo al supposto ruolo prescrittivo [il corsivo è mio] della natura», *ibidem*. Ruolo che, al contrario, appare

ognuna di esse appare funzionale e, per così dire, sembra essere la “germinazione” della natura umana riconosciuta al soggetto. La natura umana, in quanto fondamento (sostanza) del paradigma normativo scandito su fatto, responsabilità e sanzione, diviene il *trascendentale delle categorie penalistiche* (in senso kantiano), la loro *condizione di possibilità*, se ed in quanto se ne affermi la sua prescrittività e se ed in quanto essa si *sottragga al dominio della tecnica*.

2. Secondo una linea di pensiero che si colloca nel c.d. *bioconservatorismo*, nella quale vengono annoverati, solo per citarne alcuni, Kass, Fukuyama, Rifkin (ma anche Jonas e Habermas sembrano muoversi su questa stessa linea, seppure in relazione a specifiche problematiche riguardanti le manipolazioni genetiche), si avverte che il risultato dell'ottenimento da parte dell'uomo della *padronanza tecnologica della nostra stessa natura* (Kass), significa la *disumanizzazione assoluta* e abbandona l'essere umano a un destino miserevole: la conquista tecnica della natura umana indebolirebbe l'uomo, rendendolo mediocre, sottomesso, in preda alle droghe e al degrado estetico, privo di desideri, e porterebbe in conclusione alla conseguenza che «l'uomo prometeico si trasformerà in un bovino compiacente»⁵.

ancora (e forse inevitabilmente, seppure contraddittoriamente) presente nel discorso e nella prassi del diritto.

5. Leon R. Kass, *Life, Liberty, and Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics*, San Francisco 2003, p. 48, citato anche in N. Bostrom, *Defence of Posthuman Dignity*, in *Bioethics*, 19, 3, 2005, pp. 202-214. Molto interessanti appaiono le riflessioni di Kass, che toccano il tema della natura umana in uno dei suoi aspetti nevralgici, quando, relativamente al rapporto fra teoria e pratica nell'etica, afferma: «But does anybody consider why the motive should care to listen to the applied speech, why appetite should allow itself to be influenced by the applied rules or ideals? As Aristotle noted long ago, thought – or speech or reason – itself moves nothing, especially, one can add, thought merely laid down next to appetite. Thought, to be effective, must be inseparable from appetite. The true source of action is not abstract thought, nor even thought applied to some separate motor or motive force, but rather a concretion, a grown-togetherness, of appetite and mind, so intertwined that one cannot say for sure whether the human principle of action is a species of desire become thoughtful, or an activity of intellection suffused with appetite. How mind and desire become grown together is, of course, a great question, but it is rarely accomplished by applying purely rational doctrines or rules in a passionless way to human agents. On the contrary, the true beginning is rather with the direct but un-